



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Provincia Regionale di Catania

POLIZIA MUNICIPALE

SVILUPPO ECONOMICO

e-mail:sviluppoeconomico@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 38 DEL 18/06/2004)

(MODIFICATO CON DELIB. CC, n. 66 del 22.12.2005

(esecutivo il 27.01.2006)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle LL.RR. 1 marzo 1995 n. 18, 8 gennaio 1996 n. 2 e 22.12.1999 n. 28, la vendita di merci al minuto e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o aree demaniali o private delle quali il Comune ha la disponibilità;
- 2) Sono assoggettati al presente regolamento le prestazioni di cui al comma 1 nelle aree destinate al mercato settimanale, il commercio in forma itinerante ed i chioschi.

Art. 2

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

- 1) Chiunque esercita l'attività di commercio in aree demaniali è soggetto al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento del pagamento, ai sensi del D.Lvo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Il tributo da versarsi nella Tesoreria Comunale, anche a mezzo di bollettino di conto corrente postale, è soggetto ad eventuale conguaglio;
- 3) Il rilascio di autorizzazione o il rinnovo è subordinato al pagamento anticipato della TOSAP;
- 4) Se l'autorizzazione ha validità annuale l'intero ammontare del tributo va corrisposto anticipatamente per intero, nel caso di validità pluriennale l'ammontare annuo va versato prima della scadenza dell'anno solare;
- 5) Il mancato pagamento comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione o della concessione e l'attivazione della procedura per la decadenza o revoca dell'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) Nelle more dell'iter procedurale di cui al comma precedente, l'inadempiente può procedere al pagamento del tributo con gli incrementi di cui al comma successivo;
- 7) Il ritardo nel pagamento del tributo comporta l'applicazione di una sanzione pari agli interessi di mora se avviene entro i trenta giorni dalla scadenza, del doppio dell'interesse di mora se avviene fra il 31° ed il 60° giorno, un terzo del tributo se avviene dopo tale data e comunque entro sei mesi dal ritardo;
- 8) Qualora il ritardo eccede il semestre l'autorizzazione o concessione viene automaticamente revocata.

Art. 3

Commissione comunale commercio su aree pubbliche

- 1) È istituita La Commissione Comunale Commercio su aree pubbliche , prevista dall'art. 7 della L.R. 18/95, modificato dall'art. 3 della L.R. 2/96;
- 2) Ai fini della nomina dei componenti , l'Amministrazione comunale deve produrre richiesta agli organismi esterni per la designazione dei loro rappresentanti , assegnando un termine non inferiore a giorni quindici per la comunicazione;
- 3) La Commissione viene nominata con provvedimento del Sindaco da emanarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di designazione dei rappresentanti di cui al comma precedente;
- 4) I componenti durano in carica quattro anni e sono sostituiti nel caso di dimissioni, decadenza, incompatibilità o impedimento;
- 5) La nomina va revocata nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute successive;
- 6) La Commissione è costituita:
 - a) dal Capo-Settore competente, con funzioni di presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato; addetto al traffico e alla viabilità o dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - c) dal capo dell'ufficio comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
 - d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
 - e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - f) da un esperto di problemi della distribuzione, trattandosi di comune con popolazione inferiore a 15000 abitanti;
- 7) Espleta le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario dell'Ufficio Commercio designato dal Capo-Settore.

Art. 4

Funzionamento della commissione - Compiti

- 1) La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da notificare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della seduta;
- 2) La Commissione di consulenza si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravveda l'urgenza. La convocazione viene diramata per iscritto ed inviata ai componenti almeno cinque giorni prima;
- 3) Esprime pareri, in conformità all'art. 8 della LR 18/1995, sugli atti da sottoporre al Consiglio Comunale, ogni quadriennio, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- 4) Esprime pareri obbligatori e non vincolanti su materie attinenti l'attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, con particolare riferimento alle richieste di autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- 5) Esprime parere obbligatorio e non vincolante sui regolamenti comunali in materia e nel caso di ampliamenti o spostamenti dell'area mercatale, fatte salve le cause di forza maggiore o provvedimenti contingibili ed urgenti, nonché sulla localizzazione di cui al successivo art. 33;
- 6) Non è richiesto il parere nel caso di subentro e nel caso di provvedimenti inerenti ampliamento o spostamento di singoli posteggi;
- 7) Esamina le domande per il rilascio di autorizzazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione.

- 8) Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti , oltre il Segretario della Commissione.
- 9) Il parere viene reso a maggioranza dei presenti.
- 10) Il parere si intende reso positivo nel caso la Commissione non deliberi entro 30 giorni dalla data di inserimento dell'argomento all'ordine del giorno della seduta.
- 11) Ai componenti esterni compete un gettone di presenza per ogni seduta. L'importo viene determinato dalla Giunta Municipale.
- 12) Ai componenti interni compete il compenso per lavoro straordinario, se le sedute vengono effettuate in orario extra lavorativo.
- 13) Nessun compenso va attribuito ai componenti interni che godono dell'indennità di posizione, ai sensi di legge.

Art. 5

Commissione del mercato settimanale

- 1) È istituita presso il mercato settimanale una Commissione, ai sensi dell'Art. 8 ter della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, come introdotto dalla L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.
- 2) La Commissione è composta da quattro membri, eletti dagli operatori che esercitano l'attività nel mercato settimanale.
- 3) la Commissione viene rinnovata ogni due anni.
- 4) La Commissione viene nominata dal Sindaco con proprio provvedimento sulla base delle risultanze di cui al successivo articolo.
- 5) la Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
- 6) Spettano alla stessa compiti di proposte del buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone.
- 7) Esprime parere nel caso di proposte di spostamento di luogo o di data dello svolgimento dei mercati.

Art. 6

Elezioni dei componenti

- 1) Le elezioni per la nomina dei componenti della Commissione del mercato settimanale sono indette dal Sindaco almeno un mese prima della scadenza del mandato, con proprio provvedimento;
- 2) Gli operatori, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni , devono produrre al Protocollo Generale del Comune una lista unica a cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori del medesimo mercato;
- 3) La lista sarà formata in stretto ordine alfabetico e deve comprendere non meno di quattro candidati;
- 4) Saranno eletti i soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti . In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età;
- 5) Ogni elettore, titolare di posteggio, può esprimere una sola preferenza tracciando una crocetta sull'apposito spazio a fianco di ciascun candidato;
- 6) Le schede, a pena di nullità, devono riportare il timbro del Comune e la sigla di almeno due componenti del seggio elettorale;
- 7) Schede contenenti più di una crocetta o segno di riconoscimento saranno annullate;
- 8) Le elezioni sono fissate il secondo sabato successivo la presentazione della lista, dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- 9) Nell'area mercatale è costituito un seggio unico composto da:
 - a) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato; vice-comandante delegato;
 - b) numero due unità del personale della Polizia Municipale addetti alla vigilanza, di cui uno con funzioni di segretario del seggio, designati dal Comandante della Polizia Municipale.

- 10) Gli elettori devono essere titolari di posteggio e per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento personale e firmare a latere l'elenco agli atti del seggio elettorale;
- 11) L'Ufficio di Polizia Municipale e L'Ufficio Commercio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono onerate della predisposizione degli atti per lo svolgimento delle elezioni, ivi compresa l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio, schede, schemi di verbali e tabelle di, comunicazione dei risultati e individuazione degli eletti.

Art. 7

Pareri della Commissione

- 1) In conformità all'art. 2, comma 9, della L.R. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, i pareri della Commissione si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle istanze nell'Ordine del giorno della Commissione medesima.

Art. 8

Orario di vendita

- 1) I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito per la vendita, determinato con provvedimento sindacale, su indirizzi di massima del Consiglio Comunale, sulla base della normativa regionale e nazionale.
- 2) Il Sindaco, sulla base delle determinazioni di indirizzo del C.C. trarrà elementi di valutazione per determinare gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3) Il protrarsi della vendita oltre l'orario consentito comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa irrogata dal personale di vigilanza.

Art. 9

Pubblicità dei prezzi

- 1) I prodotti esposti per la vendita al dettaglio sui banchi di vendita debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo.
- 2) Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
- 3) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione dei commi precedenti.
- 4) In applicazione dell'art. 22 della L.R. 2-12-1999, n. 28 l'inadempienza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.000,00.

Art. 10

Funzionamento, soppressione, spostamento dell'area mercatale

- 1) A norma dell'art. 8, com. 13, della L. 18/95 l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati, o fiere locali sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2) Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse ed è disposto con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la Commissione di mercato.
- 3) Dello spostamento l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.
- 4) In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

- 5) Quando il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricade in un giorno festivo, esso non avrà luogo. Il Sindaco su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o della maggioranza degli ambulanti, può autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale anche in giornate festive, purchè si assicuri il rispetto e il ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie. ⁽¹⁾.

(1) Comma così modificato con delibera di C.C., n. 28 del 20.03.2009

TITOLO II

MERCATO GIORNALIERO - TIPOLOGIA A (CHIOSCHI)

Art. 11 Chioschi

Sono istituite aree per la installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande alcoliche con gradazione non superiore a 21° aventi una superficie non superiore a mq. 12, restando salve differenti misure per i chioschi già realizzati, le aree sono le seguenti:

ZONA NORD:

- a) Piazza Sandro Pertini;
- b) Via Di Sanguiliano/Piazza delle Universiadi.

ZONA SUD:

- c) Via San Michele Arcangelo all'altezza di Via Tre Torri.

2) L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti seguenti:

- a) Iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) autorizzazione sanitaria relativa al chiosco.
- c) libretto di idoneità sanitaria relativo al titolare ed agli addetti alla somministrazione degli alimenti e bevande.
- d) concessione del suolo pubblico.
- e) concessione edilizia per il chiosco.

3) I chioschi per il commercio di prodotti non alimentari sono consentiti nel numero massimo di quattro da distribuirsi nel territorio comunale come segue:

N. 2 chioschi in Piazzale Etna (Cimitero) per la vendita di fiori;

N. 2 chioschi da allocare nelle zone periferiche del territorio comunale su determinazione della Giunta Municipale, su proposta del Capo-Settore di competenza.

La superficie di ciascun chiosco non può superare mq. 12,00 .

La installazione di chioschi è subordinata al preventivo rilascio di concessione del suolo pubblico e concessione edilizia e pagamento dei tributi di legge.

Art. 12

Sub-ingresso - Cessazione di attività

- 1) La concessione di suolo pubblico non è trasferibile a terzi a nessun titolo, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 16 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, coordinata con la LR 22 dicembre 1999, n. 28.
- 2) È consentito il solo trasferimento dell'attività imprenditoriale. Nel qual caso il subentrante deve richiedere nuova concessione di suolo pubblico al Comune.
- 3) È consentita la locazione, affitto e comunque la gestione sotto qualsiasi forma delle sole attività.
- 4) Nel caso di cessazione dell'attività il titolare deve procedere a darne comunicazione all'amministrazione comunale e rinunciare alla Concessione e all'autorizzazione.
- 5) Il Comune potrà procedere all'assegnazione di nuova concessione a richiedenti, previo bando da pubblicarsi all'albo pretorio che preveda, fra l'altro, il pagamento di un corrispettivo al soggetto rinunciataro corrispondente alle spese documentate sostenute per la realizzazione del manufatto e delle attrezzature, valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6) L'Amministrazione comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere al rinunciataro la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 7) Nel caso previsto dal 5° comma, compete al rinunciataro il pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'esperimento degli atti per la nuova assegnazione.
- 8) Alla scadenza naturale della concessione l'area di impianto deve essere riportata al pristino stato, con la demolizione dei manufatti.
- 9) In alternativa, previo assenso del comune, il concessionario può determinare la cessione gratuita al demanio comunale, da effettuarsi con atto notarile a cura e spese del cedente.
- 10) La concessione non può avere durata superiore ad anni dieci dalla data del rilascio ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato.
- 11) I chioschi per la vendita di quotidiani, giornali e varie saranno localizzati secondo il vigente relativo regolamento.

TITOLO III

MERCATO SETTIMANALE SU AREA PUBBLICA - TIPOLOGIA B

Art. 13

Localizzazione- Giornata di svolgimento

- 1) La localizzazione dell'area mercatale viene determinata con deliberazione del Consiglio Comunale .
- 2) Lo spostamento in altro sito, per motivi contingibili ed urgenti è determinato con Ordinanza del Sindaco per problematiche riconnesse alla circolazione stradale per lavori di lunga durata.
- 3) Il mercato settimanale si svolge di norma nella giornata del Sabato. Nell'arco dell'anno solare, una o più volte, il Sindaco può disporre l'anticipazione dello svolgimento con propria ordinanza e su richiesta scritta della maggioranza degli operatori ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato con delibera di C.C., n. 28 del 20.03.2009

Art. 14

Entità – Distribuzione - Localizzazione

- 1) Il commercio su area mercatale deve essere svolto su appositi posteggi la cui ampiezza ed entità numerica è fissata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, sentita la Commissione comunale su aree pubbliche prevista dall'art. 7 della L. R. 18/95. Il numero dei posteggi del mercato, in prima applicazione del presente regolamento, è fissato in 104. Di questi: 101 posteggi sono riservati ai commercianti su area pubblica, così distinti:

- N. 5 del settore alimentare – di mq. 5,50 x 8,00;
- N. 7 del settore alimentare – di mq. 5,50 x 6,00;
- N. 17 del settore non alimentare – di mq. 5,50 x 8,00;
- N. 72 del settore non alimentare – di m. 5,50 x 6,00;
- N. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli – m. 5,50 x 3,00.

Eventuale modifica alla consistenza numerica è competenza del Consiglio Comunale⁽³⁾.

(3) Comma così modificato con delibera di C.C., n. 66 del 22.12.2005

- 2) L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su area pubblica viene determinata contestualmente alla delibera consiliare di localizzazione dell'area mercatale;
- 3) In prima applicazione del presente regolamento la configurazione dell'area mercatale è conforme alla Planimetria allegata, con ampiezza complessiva di mq. 7.300, di cui mq. 4.220 per posteggi e corsie, mq. 3000 per corsie di camminamento e mq. 49,50 riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti. Il Settore alimentare viene accorpato e dislocato unicamente in Via Dello Stadio.

Art. 15

Delimitazione dei posteggi

- 1) In prima applicazione del presente regolamento, di norma, ciascun posteggio numerato e delimitato da opportuna segnaletica, è intervallato dal posteggio contiguo da uno spazio di cm. 60 per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.
- 2) Le dimensioni di ciascun posteggio, anche in funzione della tipologia di vendita, sono di m. 6.00x5.50, 8.00x5.50, 3.00x5.50;
- 3) Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere frontalmente oltre cm. 50 dallo spazio assegnato e posti ad almeno mt. 2.50 dal suolo;
- 4) I generi alimentari devono essere esposti e venduti ad almeno mt. 1.00 dal suolo;
- 5) La concessione di un posteggio disponibile è rilasciata per la sua superficie massima, secondo le dimensioni sopra individuate, anche se l'Operatore, di fatto, utilizza una superficie inferiore.

Art. 16

Circolazione veicolare

- 1) Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato fatti salvi i mezzi di emergenza, per l'ordine pubblico e dei residenti.
- 2) E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
- 3) I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel posteggio assegnato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio.
- 4) I veicoli che non vengono parcheggiati entro il posteggio assegnato o che occupano uno spazio che deborda dalle dimensioni del posteggio devono essere allontanati dall'area mercatale appena terminato lo scarico delle merci e comunque non oltre le ore l'orario di apertura della vendita.
- 5) L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
- 6) Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi di cui al punto 1), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 17

Criteri di assegnazione dei posteggi

- 1) I singoli posteggi, in prima applicazione del presente regolamento, vanno assegnati agli attuali occupanti, che ne hanno titolo ed in regola con il pagamento della TOSAP per l'ultimo triennio, da dimostrare con la produzione della ricevuta di versamento.
- 2) I posteggi non assegnati o resisi liberi vanno attribuiti, su istanza degli operatori, sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 26, che, all'inizio di ogni anno solare, vengono formulate dalla Commissione di cui al precedente articolo 3.
- 3) A ciascun soggetto non può essere concesso più di un posteggio nell'ambito dell'area mercatale.
- 4) La concessione del posteggio nel caso di sub-ingresso viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale, previa istruttoria della richiesta del subentrante finalizzata all'accertamento dei requisiti prescritti.

Art. 18

Occupazione temporanea del posteggio

- 1) Il titolare della concessione deve occupare il posteggio prima dell'inizio dell'ora di vendita e non può abbandonarlo, salvo dimostrata causa di forza maggiore, prima dell'orario di chiusura.
- 2) In caso di inadempienza il posto viene considerato vacante ed assegnato per l'intera giornata mercatale ad altri esercenti non concessionari con le modalità di cui al comma successivo.
- 3) Nelle more dell'assegnazione dei posti resisi disponibili a qualunque titolo, gli stessi saranno occupati solo per quel giorno mercatale da operatori presenti, non concessionari, previo sorteggio operato Comando dei VV.UU., in presenza di rappresentanti della Commissione di mercato, entro le ore 8,00 .
- 4) Il sorteggio viene effettuato fra operatori appartenenti alla categoria mercatale nella quale si è verificata la vacanza del posto.
- 5) I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per giustificati motivi (malattia, gravidanza, puerperio, servizi militari o gravi motivi di famiglia), per il periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, viene assegnato secondo le graduatorie di cui al successivo art. 26 e per il periodo di vacanza.
- 6) La concessione temporanea comporta, a carico dell'occupante, il pagamento della TOSAP entro i successivi giorni cinque all'assegnazione.
- 7) L'inadempienza comporta, oltre al pagamento del tributo, la sanzione determinata in conformità al precedente art. 2, oltre l'inibizione, per l'anno solare di riferimento, al rilascio di alcuna concessione mercatale.

Art. 19

Sostituzione del parcheggio

- 1) Il titolare della concessione del posteggio, qualora adoperi per la sua attività di vendita autoveicolo attrezzato il cui ingombro sia insufficiente in relazione alle dimensioni del posteggio assegnato, può avanzare richiesta scritta all'Ufficio competente di spostamento o di adeguamento dell'area assegnata.
- 2) L'accoglimento o diniego dell'istanza va comunicata dagli uffici entro i successivi giorni trenta.

Art. 20

Documentazione per l'autorizzazione

- 1) L'attività di commercio nel mercato settimanale è subordinata al rilascio di autorizzazione del Capo-Settore competente.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione, l'esercente deve avanzare apposita istanza sottoscritta contenente:
 - generalità complete e codice fiscale;
 - numero, data e raggruppamento di iscrizione al REC e Camera di Commercio o attestazione (solo per gli alimentari);
 - categoria per la quale intende svolgere la propria attività (alimentari, non alimentari, produttori agricoli);
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge:
 - a) sulla composizione del nucleo familiare, carichi pendenti e casellario giudiziale;
 - b) sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 3, co. 2, della L.R. 22.12.1999, n. 28;
 - c) sull'inesistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 (antimafia);
 - d) di non essere titolare di altro posteggio nello stesso mercato.
 - copia conforme del Libretto di idoneità sanitaria, per la categoria alimentari;
 - certificati di idoneità sanitaria e degli automezzi addetti alla vendita, per la categoria alimentari;
 - fotocopia del documento di riconoscimento;
 - fotocopia del Codice Fiscale;
 - atto di cessione di azienda in originale o copia autentica registrata (per i sub-ingressi);
 - autorizzazione del cedente in originale (per i sub-ingressi);
 - permesso di soggiorno (per gli extracomunitari).
- 3) Possono avanzare istanza di autorizzazione soggetti singoli o società di persone regolarmente costituite.
- 4) L'assegnazione del posteggio è connessa con l'autorizzazione ed è subordinata al previo pagamento della TOSAP.

Art. 21

Requisiti igienico - sanitari

- 1) I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita ed alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico - sanitari fissati con Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.1995 , con l'art. 22 del Decreto del Ministero dell'Industria n. 248 del 4.6.1993 e con il Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 20.5.1996.
- 2) I banchi per la vendita debbono rispondere ai requisiti di sicurezza ai fini dell'incolumità degli esercenti e del pubblico.
- 3) L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti è effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza , dal personale del Corpo di Polizia Municipale e dalla Forza Pubblica.

Art. 22

Produttori agricoli

- 1) La qualifica di produttore agricolo è provata mediante attestato in carta libera rilasciato dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alle coltivazioni dei prodotti posti in vendita.
- 2) L'attestato ha validità annuale.
- 3) I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

Art. 23

Istruttoria

- 1) Il termine massimo per la conclusione del procedimento, ai fini del rilascio di autorizzazione, è determinato in giorni novanta dalla ricezione, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18/95.
- 2) L'Ufficio Comunale competente, alla ricezione dell'istanza, entro i successivi giorni quindici, deve procedere ad una sommaria istruzione della pratica, verificando la completezza della stessa e dando comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della L.R. 30.4.1991, n. 10.
- 3) Nella comunicazione dovranno essere indicati i termini per l'inizio e termine del procedimento, il responsabile del procedimento e l'Ufficio comunale competente. Contestualmente va richiesta eventuale documentazione integrativa, nel qual caso i termini decorrono dalla data di acquisizione dell'integrazione documentale.
- 4) Entro i successivi giorni quindici la pratica va inserita nell'o.d.g. della prima seduta della Commissione Consultiva di cui al precedente art. 3, che deve esprimersi entro giorni 45 dalla data dell'inizio del procedimento.
- 5) Il provvedimento finale deve essere emanato entro novanta giorni dall'inizio.

Art. 24

Provvedimento finale

- 1) Il provvedimento finale di autorizzazione è predisposto dall'Ufficio competente ed emanato dal Capo-Settore competente.
- 2) Ogni provvedimento, autorizzativo o di diniego, deve essere numerato progressivamente, datato, protocollato e consegnato all'interessato che ne attesta ricezione, o inviato per raccomandata postale.
- 3) Il provvedimento deve contenere i riferimenti essenziali (istanza, pareri, norme di riferimento, generalità del titolare), la durata dell'autorizzazione e della concessione, le prescrizioni, nonché l'indicazione dell'obbligo per il titolare di tenere presso il posteggio, a disposizione del personale di vigilanza, dell'originale o copia e del bollettino di versamento dei tributi di legge.

Art. 25

Durata della concessione - Rinnovo

- 1) La concessione ha la durata massima di anni dieci dalla data di rilascio e può essere rinnovata.
- 2) Entro trenta giorni dalla scadenza, il titolare della concessione deve richiedere il rinnovo, producendo la documentazione prevista dal regolamento in vigore e la dimostrazione del pagamento dei tributi di legge.
- 3) Contro l'eventuale provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.

Art. 26

Graduatoria

- 1) Ai fini dell'assegnazione di posteggi resisi vacanti a qualunque titolo, viene istituita una graduatoria generale permanente fra i richiedenti non concessionari e tre graduatorie distinte per categoria merceologica: alimentari, non alimentari, prodotti agricoli.
- 2) I soggetti richiedenti l'autorizzazione o concessione, ai quali l'Amministrazione Comunale denega il provvedimento per mancanza di posteggi mercatali, vengono inseriti d'Ufficio.
- 3) La graduatoria sarà formulata dall'Ufficio sulla base del rigoroso ordine cronologico delle istanze ed a parità di data precede il numero dei componenti del nucleo familiare e, ad ulteriore parità precede l'anzianità per età.
- 4) La graduatoria viene aggiornata entro il mese di dicembre di ciascun anno, con l'inserimento dei richiedenti nel corso dell'anno solare.
- 5) Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca di autorizzazione il posto resosi libero viene assegnato sulla base della graduatoria di riferimento merceologico di cui al comma primo.
- 6) L'assegnatario deve dichiarare entro i successivi 15 giorni l'accettazione, dimostrare la persistenza dei requisiti per l'assegnazione e produrre contestualmente copia del bollettino di versamento annuale della TOSAP.
- 7) La graduatoria è approvata dal Capo-Settore competente, con proprio provvedimento, previo parere della Commissione di cui all'art. 3 e va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 8) Avverso la graduatoria è ammesso ricorso in via gerarchica, da presentarsi al Sindaco entro i successivi giorni trenta dalla data di pubblicazione.

Art. 27

Silenzio - assenso

- 1) La decorrenza dei termini di cui al precedente articolo 23 comporta l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso.
- 2) La richiesta si intende accolta nel caso di disponibilità del posteggio richiesto ed esaurimento della graduatoria, previa notifica al Comune della persistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dimostrazione del pagamento del tributo relativo alla TOSAP.

Art. 28

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1) La decadenza, sospensione o revoca dell'autorizzazione e/o della concessione è disposta dal soggetto competente al rilascio e va effettuata:
 - a) nel caso in cui il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
 - b) nel caso di mancato utilizzo del posteggio, nell'anno solare, per un periodo, anche non continuativo, superiore a 15 giornate di mercato, salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza o servizio militare.

- c) nel caso di cancellazione dal REC o di perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- d) nel caso in cui reiteratamente il titolare non si attenga alle prescrizioni di regolamento.
- 2) La concessione del posteggio, inoltre, può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, sentita la Commissione di mercato.
- 3) Nel caso di revoca per i motivi indicati al comma precedente, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Art. 29

Subingresso

- 1) Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o concessione per atto tra vivi o mortis causa comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'attività, previa dimostrazione dell'effettivo trasferimento e del possesso per il subentrante dei requisiti prescritti dal Regolamento (ivi compresa l'iscrizione al REC per somministrazione alimenti e bevande o attestato per il settore alimentare).
- 2) L'effettivo trasferimento deve essere provato:
 - a) con testamento o atto di eredità - per mortis causa;
 - b) con atto di donazione o con contratto, anche per scrittura privata autenticata da notaio, debitamente registrata a norma di legge - per atto tra vivi.
- 3) Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente, ivi compresa la presenza abituale di una fiera o presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio.

Art. 30

Obblighi degli esercenti

- 1) A semplice richiesta del personale di vigilanza, l'esercente deve produrre i seguenti documenti:
 - a) Copia dell'autorizzazione comunale alla vendita su aree pubbliche;
 - b) Ricevuta di pagamento della TOSAP;
 - c) Atto di concessione del posteggio;
 - d) Libretto sanitario per gli esercenti la vendita di prodotti alimentari;
 - e) Qualunque altra documentazione prescritta da leggi o regolamenti.
- 2) È vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere. I venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le attrezzature e l'area adiacente la vendita;
- 3) Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono ubicare le stesse in modo ben visibile al pubblico;
- 4) È vietato l'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- 5) I venditori di dischi, compact e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia;
- 6) Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione;
- 7) Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco non può essere inferiore a m. 2,50 dal suolo;
- 8) Ai soli venditori di articoli casalinghi, piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata;
- 9) È fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico o dei mezzi autorizzati.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
TIPOLOGIA C

Art. 31

Svolgimento del mercato itinerante

- 1) L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale. L'esercizio è consentito solo sulle aree laterali alla sede stradale e purché non venga intralciato il traffico veicolare e pedonale, nel rispetto del Codice della Strada.
- 2) È vietata la vendita nelle seguenti vie e piazze:
 - a) Via Barriera del Bosco
 - b) Via Umberto
 - c) Via V. Bellini, limitatamente al tratto compreso fra Piazza Vittorio Veneto e Via C. Colombo;
 - d) Piazza Sandro Pertini;
 - e) Piazza Vittorio Veneto;
 - f) Piazza Chiesa Madre;
 - g) Via Roma;
 - h) Via Madonna di Fatima;
 - i) tutte le altre strade a doppio senso aventi carreggiata stradale inferiore a m. 8,00.
- 3) È vietata altresì la vendita nel raggio di m. 200 dal mercato settimanale nella giornata di svolgimento del mercato settimanale e nel raggio di 50 m. dagli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.
- 4) Ai titolari di autorizzazione è consentita la sosta nella zona occupata per una durata non maggiore di un'ora.
- 5) Le soste possono essere effettuate in punti distanti fra di loro non meno di 300 mt.
- 6) L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola col codice della strada.
- 7) Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda i requisiti igienico - sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.
- 8) Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.
- 9) L'area lasciata libera dopo la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi genere.
- 10) È fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchiature di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.
- 11) La vendita deve avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

Art. 32

Autorizzazione al Commercio itinerante

- 1) I soggetti residenti nel territorio comunale che intendono acquisire l'autorizzazione di tipo "C", devono presentare istanza al Comune per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti nell'ambito del territorio comunale, corredata dei seguenti documenti:
 - a) tesserino di idoneità sanitaria;
 - b) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.
- 2) I titolari di autorizzazione di tipo "C", rilasciata da altri comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo in nulla-osta per la vendita dei prodotti nel territorio del Comune, corredata dei documenti di cui al comma 1, nonché di Copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di residenza;
- 3) I documenti di cui ai punti a) e b) sono limitati solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari;
- 4) L'autorizzazione al Commercio itinerante è rilasciata dal Capo-Settore competente entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio Commercio e previo parere del Comando della Polizia Municipale, limitatamente alle problematiche della viabilità e traffico.
- 5) Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, per motivi di carattere igienico - sanitari o in occasione di ricorrenze particolari.

Art. 33

Fiere, feste, sagre

- 1) In occasione di fiere, feste occasionali o sagre e festività locali è concesso l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche all'uopo stabilite con determina sindacale.
- 2) Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazioni tipologia "C" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla tipologia della manifestazione di che trattasi, a parità di condizioni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 3) L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, per i posteggi in essa indicati e subordinata al preventivo pagamento della TOSAP.
- 4) L'istanza in bollo, corredata di copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione.
- 5) In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.
- 6) Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.
- 7) Gli orari dell'attività di vendita sono determinati dal Sindaco con proprio provvedimento.
- 8) Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o del mercato.
- 9) Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti.
- 10) In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche.
- 11) Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra lo svolgimento del mercato, il sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la Commissione di cui all'art. 3, nonché i rappresentanti di categoria.

TITOLO V

SANZIONI -NORME TRANSITORIE E NORME FINALI

Art. 34

Sanzioni

- 1) I titolari dei posteggi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti derivanti dall'attività mercatale negli appositi contenitori (scarrabili) che l'amministrazione comunale localizzerà nell'ambito dell'area mercatale, ovvero negli appositi sacchetti che saranno forniti, con spese, dalla medesima amministrazione.
- 2) L'inadempienza accertata dalla Forza Pubblica comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00).
- 3) Per reiterata infrazione la sanzione viene triplicata.
- 4) L'amministrazione provvederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso di una terza infrazione nell'arco dell'anno solare.

Art. 35

Norme transitorie

- 1) Il mercato settimanale per l'esercizio del commercio su area pubblica, che ha luogo nella giornata di sabato, viene regolarizzato in sanatoria, attraverso il formale riconoscimento della realtà di fatto esistente, compresa la localizzazione, l'attuale configurazione e l'ampliamento del mercato formalmente costituito.
- 2) I soggetti che esercitano la propria attività di vendita nell'area mercatale da oltre un anno hanno la priorità assoluta nell'assegnazione dei posteggi, se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione comprovante l'attività svolta nel mercato.
- 3) Per usufruire della priorità i soggetti interessati devono produrre apposita istanza di conferma corredata della documentazione prescritta all'art. 20 del presente regolamento nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della TOSAP nell'ultimo triennio.
- 4) La mancata richiesta di conferma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento comporta la perdita del diritto di priorità.
- 5) Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, del Tributo per gli anni indicati al precedente comma 3, il richiedente può procedere al pagamento in sanatoria per l'importo dovuto nell'anno di riferimento aumentato a titolo di sanzione nella misura del 6%.
- 6) Nelle more dell'approvazione ed entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione comunale, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del tributo di cui al comma 3, concede d'Ufficio agli esercenti di cui al comma 2 ed eventuali subentranti per atto tra vivi o mortis causa, autorizzazione provvisoria mensile sino alla concorrenza del numero dei posteggi previsti nell'area mercatale.

Art. 36

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari e gli atti in contrasto col presente regolamento.

INDICE

TITOLO I Norme generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- Art. 3 Commissione comunale commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Funzionamento della Commissione . Compiti
- Art. 5 Commissione del mercato settimanale
- Art. 6 Elezione dei componenti
- Art. 7 Pareri della Commissione
- Art. 8 Orario di vendita
- Art. 9 Pubblicità dei prezzi
- Art.10 Funzionamento, soppressione, spostamento dell'area mercatale

TITOLO II Mercato giornaliero – Tipologia A (Chioschi)

- Art. 11 Chioschi. Somministrazione
- Art. 12 Sub-ingresso. Cessazione di attività

TITOLO III Mercato settimanale su area pubblica – Tipologia B

- Art. 13 Localizzazione-Svolgimento
- Art. 14 Entità – Distribuzione
- Art. 15 Delimitazione dei posteggi
- Art. 16 Circolazione
- Art. 17 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 18 Occupazione temporanea del posteggio
- Art. 19 Sostituzione del parcheggio
- Art. 20 Documentazione per l'autorizzazione
- Art. 21 Requisiti igienico – sanitari
- Art. 22 Produttori agricoli
- Art. 23 Istruttoria
- Art. 24 Provvedimento finale
- Art. 25 Durata della concessione – Rinnovo
- Art. 26 Graduatoria
- Art. 27 Silenzio – assenso
- Art. 28 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 29 Subingresso
- Art. 30 Obblighi degli esercenti

TITOLO IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

- Art. 31 Svolgimento del mercato itinerante
- Art. 32 Autorizzazione al commercio itinerante
- Art. 33 Fiere, feste, sagre

TITOLO V

Sanzioni - Norme transitorie e norme finali

- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Norme transitorie
- Art. 36 Entrata in vigore

Appendice legislativa

- L.R. 30.4.1991, n. 10 Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.
Testo coordinato (aggiornato alla legge regionale 30/2000)
- L.R. 1.3.1995, n. 18 Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche (con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 2/96)
- L.R. 8.1.1996, n. 2 Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche". Disposizioni varie in materia agricola.
- L.R. 2.12.1999, n. 28 Riforma della disciplina del commercio -